



# Informazioni Amministrative ed Approfondimenti

**Newsletter**

**21 marzo  
2016**

**CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI DEL NORD**

## IN QUESTO NUMERO

- ❖ Programma europeo Interreg: 426 milioni per progetti degli enti locali che coinvolgano le imprese del territorio
- ❖ Ogni Provincia deve valutare se i consiglieri delegati sono assimilabili ai componenti degli organi esecutivi per poter usufruire degli specifici permessi di lavoro
- ❖ Il Tar definisce i parametri per l'uso pubblico di una strada vicinale
- ❖ E' legittima l'ordinanza sindacale di sgombero di un'autorimessa per mancanza del certificato di prevenzione incendi

**SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 Bergamo**  
**Tel. 030/40.35.40 . Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166**  
**[www.conord.org](http://www.conord.org) [conord@conord.org](mailto:conord@conord.org)**

**Programma europeo Interreg: 426 milioni per progetti degli enti locali che coinvolgono le imprese del territorio**

Il nuovo programma Interreg Europe 2014/2020 dà il via libera ai prossimi aiuti "indiretti" dell'Unione Europea alle piccole e medie imprese. Questi finanziamenti, potranno arrivare attraverso i progetti realizzati da soggetti pubblici, in particolare gli enti locali, cui è riservato il programma sostenuto da Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Nei sette anni di programma il Fesr mette a disposizione 359 milioni e 326 mila euro, a cui vanno aggiunti più di 66 milioni di contributi nazionali, per un totale di 426 milioni e 309 mila euro. In questo filone di finanziamenti, la Ue ha invitato gli enti a presentare progetti che se approvati dovranno coinvolgere le imprese locali. Gli assi previsti dal programma sui quali questi progetti possono essere sviluppati e presentati sono quattro: rafforzamento della ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione; rafforzamento della competitività delle piccole e medie imprese; low carbon economy per le aree urbane; protezione dell'ambiente ed efficienza nell'utilizzo delle risorse naturali.

Il Programma finanzia due diverse tipologie di azioni: progetti di cooperazione interregionale da realizzare in due fasi cioè una prima fase di scambio di esperienze ed una seconda di attuazione e monitoraggio, mentre l'altra tipologia di azione sono le piattaforme di collaborazione per attività di lavoro in rete, organizzazione di eventi e pubblicizzazione dei risultati dei vari progetti. Il manuale con le indicazioni sul processo di valutazione e sui criteri di eleggibilità e qualitativi dei progetti, è stato modificato rispetto allo scorso anno.

I progetti possono essere presentati da autorità pubbliche e organismi di diritto pubblico oltre ad organismi no profit privati dei 28 Stati membri, più Svizzera e

Norvegia. Ogni progetto deve prevedere come minimo la collaborazione ed il coinvolgimento di tre Stati, di cui due dell'Ue. Il cofinanziamento copre l'85% dei costi per i promotori pubblici ed il 75% per quelli no profit privati. Per i progettisti italiani, il restante 15% di cofinanziamento viene coperto dal Fondo di rotazione nazionale.

Le varie proposte di progetto andranno inserite online sul sito [www.iOLF.eu](http://www.iOLF.eu) entro l'ultimo giorno di apertura del bando ed una copia cartacea andrà inviata entro il 13 maggio 2016 al seguente indirizzo: Interreg Europe-Les Arcuriales – Entrée D – 5e étage – 45 rue de Tournai 59000 Lille (France). La documentazione e le istruzioni per la candidatura sono reperibili sul sito [www.interregeurope.eu](http://www.interregeurope.eu), oltre al manuale del Programma aggiornato, il modello di lettera di sostegno, la dichiarazione dei partner e tutte le informazioni utili. Una giornata informativa e di confronto con la finalità di incontrare potenziali partner per i progetti si svolgerà a Rotterdam il 22 e 23 marzo. Le varie procedure di verifica dei progetti e monitoraggio saranno assistite da un gruppo di soggetti controllori nominati da ciascun Paese membro dell'Ue.

**Ogni Provincia deve valutare se i consiglieri delegati sono assimilabili ai componenti degli organi esecutivi per poter usufruire degli specifici permessi di lavoro**

Lo stravolgimento dell'assetto istituzionale delle Province operato dalla L. n. 56/2014 ha portato, con se, numerosi problemi applicativi, molti dei quali derivano dalla disposta abolizione dell'organo esecutivo collegiale della Giunta.

E' così stata avanzata da una Provincia Lombarda una richiesta di parere alla

Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia per comprendere se i cd. consiglieri delegati dal Presidente della Provincia in base all'art. 1, c. 66 della L. n. 56/2014 possano godere, o meno, dei permessi previsti per i componenti degli organi esecutivi.

L'Ente richiedente evidenzia infatti come l'art. 79 del TUEL preveda, oltre al diritto di assentarsi dal servizio per il tempo necessario per partecipare alle riunioni del consiglio o della giunta, un ulteriore diritto – per i componenti degli organi esecutivi degli enti locali – di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese.

Gli oneri per i suddetti permessi retribuiti dovrebbero poi essere rimborsati, ai sensi del successivo art. 80, dall'Ente al datore di lavoro a seguito di sua specifica richiesta documentata.

Viene inoltre evidenziato che l'art. 1, c. 84 della legge Delrio, pur ribadendo che gli incarichi provinciali sono esercitati a titolo gratuito, ha espressamente confermato che “restano a carico della Provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi a permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico”.

Infine l'Ente richiama il proprio Statuto, con il quale è stato previsto che “Per la piena attuazione del principio di collegialità ed esclusivamente quale metodologia di lavoro finalizzata ad assicurare il regolare andamento dell'attività amministrativa, il Presidente può riunire i Consiglieri Delegati per l'esame delle proposte di decreto...”.

Alla luce delle premesse normative sopra sintetizzate, la Sezione Regionale di Controllo tenta, con la pronuncia n. 21/2016, di sciogliere i dubbi interpretativi sollevati dalla Provincia.

Prima di entrare nel merito della questione, la Corte ricorda innanzitutto come nel suo complesso la disciplina prevista in tema di

status degli amministratori degli enti locali debba essere sottoposta ad una “lettura rigorosa”, specie sui permessi in questione, tanto che, in relazione al carattere eccezionale di tali disposizioni è stata negata ogni estensione ai casi non espressamente considerati ( TAR Marche, sent. 1/1993).

Venendo a trattare il quesito posto, la Sezione conferma la correttezza del quadro normativo tracciato nell'istanza dalla Provincia richiedente sottolineando, peraltro, come la facoltà del Presidente della Provincia di assegnare deleghe a consiglieri provinciali prevista dalla legge debba essere esercitata “secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto”.

Pertanto, secondo la Corte dei Conti, “ne consegue che in base all'esame di quest'ultima fonte interna ogni provincia deve valutare se sussista l'eventuale assimilazione dei consiglieri attributari di deleghe, in virtù del comma 66 della legge n. 56 del 2014, ai “componenti degli organi esecutivi” beneficiari dei permessi previsti dall'art. 79, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 (i cui oneri sono imputati secondo la disciplina prevista dal successivo art. 80)”.

### **Il Tar definisce i parametri per l'uso pubblico di una strada vicinale**

Una strada vicinale, se attraversata in modo generalizzato e continuo dalla collettività, viene qualificata come strada destinata ad uso pubblico e su di essa insorge un diritto reale di transito del Comune. Quando accade questo, l'Amministrazione comunale è gravata dal dovere di compartecipare alle spese di manutenzione al fine di garantire la sicurezza della circolazione che si svolge sulla strada stessa. Perché la strada assuma la qualifica giuridica di strada ad uso pubblico però, non basta che sia utilizzata

dai proprietari dei fondi vicini o dal personale dei consorzi irrigui che gestiscono i canali di quell'area. Questi sono i principi contenuti nella sentenza numero 507 dell'11 marzo 2016 del Tar Lombardia, Milano, sezione III.

Il D.lgs. numero 285/1992 all'articolo 2, comma 1, ci dice che qualsiasi strada è definibile come area ad uso pubblico destinata alla circolazione di pedoni, veicoli ed animali, a nulla rilevando la titolarità della proprietà pubblica o privata. E' l'uso pubblico, non la proprietà, che giustifica la soggezione di un'area alle norme del Codice della Strada, vista l'esigenza di garantire la sicurezza collettiva. Per questo, in un inciso del comma sesto dello stesso articolo 2 del D.lgs. numero 285/1992, anche le strade vicinali, che sono sempre di proprietà privata per definizione, sono assimilate alle strade comunali.

La definizione di strada vicinale è contenuta nell'articolo 3 del già citato D.lgs., si tratta della strada privata posta al di fuori dei centri abitati e ad uso pubblico. Non essendo cristallizzati in una norma i parametri che definiscono analiticamente quando vi sia l'uso pubblico della strada vicinale, è stata la giurisprudenza a dover sopperire a questa lacuna. Per consolidato orientamento dei giudici, non è sufficiente che la strada sia definita mediante un provvedimento dell'amministrazione comunale come destinata ad uso pubblico, o che rientri nell'elenco delle strade così classificate. Perché vi sia una servitù pubblica di passaggio sulle strade vicinali queste devono essere intrinsecamente idonee a consentire il transito di tutti gli utenti del sistema viario ed interessate dall'uso realizzato da una collettività indeterminata di persone; inoltre devono soddisfare un interesse pubblico generale.

Nel caso oggetto della sentenza che stiamo commentando, il ricorrente aveva proposto due distinti ricorsi, riuniti poi dal Collegio che aveva ravvisato una connessione oggettiva e soggettiva, per richiedere l'annullamento dell'ordinanza comunale

che gli imponeva di astenersi da qualsiasi comportamento che potesse modificare la possibilità di transito sulla strada vicinale e l'annullamento del provvedimento comunale che gli vietava di proseguire nella costruzione di una recinzione davanti alla propria abitazione in quanto avrebbe bloccato il passaggio in un tratto della strada destinata ad uso pubblico. In entrambi i casi il ricorso ha eccepito l'illegittimità dei provvedimenti comunali, sostenendo che quel terreno non fosse classificabile come strada vicinale ad uso pubblico. Il Giudice ha accolto i ricorsi annullando i due provvedimenti.

Il Tar ha affermato che perché vi sia il diritto di uso pubblico di una strada è necessario che il bene privato sia idoneo e destinato effettivamente al servizio di una collettività indeterminata di soggetti titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non come soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato dalla servitù di uso pubblico. Per il Tar le caratteristiche indispensabili del diritto d'uso sono: il passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale; la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via; un titolo valido a supportare l'affermazione del diritto, che può anche essere il protrarsi di fatto del diritto da tempo immemorabile. Per il collegio invece, non valgono nulla ai fini della qualificazione dell'uso pubblico l'utilizzo della strada da parte dei proprietari dei fondi vicini e del personale dei consorzi irrigui de canale collocato in quell'area. Allo stesso modo, non hanno valenza alcuna le dichiarazioni di alcuni cittadini che sostenevano che la costruzione e la recinzione avrebbe bloccato l'accesso alla strada interpodereale ai proprietari dei fondi limitrofi, che da più di cinquant'anni l'avevano sempre usata facendo valere il diritto di passaggio. Per il Tar, questo fatto dimostrerebbe solo che la strada vicinale era utilizzata dai proprietari dei terreni e non da una collettività generalizzata, per

cui questo non basta a classificarla come di uso pubblico.

**E' legittima l'ordinanza sindacale di sgombero di un'autorimessa per mancanza del certificato di prevenzione incendi**

La Sentenza TAR Liguria n. 268 del 19.3.2016 è stata pronunciata a seguito della proposizione di un ricorso da parte di un condominio volto ad ottenere l'annullamento di un'ordinanza contingibile e urgente con cui il sindaco ha ingiunto al condominio di lasciare libera da cose e persone l'autorimessa di proprietà, in quanto priva delle necessarie autorizzazioni contro gli incendi.

A fronte della preventiva richiesta, da parte del ricorrente, di sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto impugnato, il Collegio ritiene di poter decidere direttamente nel merito il ricorso con sentenza in forma semplificata, stante la completezza dell'istruttoria e la chiarezza dei fatti di causa.

Ed infatti il Giudice adito ripercorre, apprezzandola, l'attività posta in essere dal Comune prima che il Sindaco adottasse l'impugnata ordinanza.

Dagli atti portati a conoscenza del TAR risulta che era in corso, ormai da molti mesi, un carteggio tra il comune, il condominio e le autorità preposte alla sicurezza pubblica proprio relativamente allo stato dell'autorimessa condominiale dato che la certificazione per gli incendi risultava scaduta da tempo, e l'amministrazione dello stabile non ha ottemperato alle ingiunzioni ricevute volte a conseguire la sanatoria della situazione irregolare in atto.

Questa ingiustificata e non più tollerabile inerzia prova, a detta del Collegio, la sussistenza di una situazione di urgenza

che ha indotto il sindaco a provvedere: non ostante i reiterati solleciti a non far uso del parcheggio sino al conseguimento dei titoli mancanti, lo spazio è tuttora impiegato per la sosta delle vetture, cosa che integra la situazione di rischio per l'incolumità.

Inoltre non vengono apprezzate le doglianze di parte ricorrente ove si contesta il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento posto che la ricordata esistenza del risalente carteggio sulla questione aveva reso edotta l'amministrazione condominiale circa la possibilità dell'adozione dell'atto sindacale.

Per queste ragioni il TAR ritiene fosse necessario per l'autorità provvedere quanto prima con un atto capace di far cessare l'uso improprio dello spazio condominiale tuttora in corso, per cui anche le censure di incompetenza del Sindaco viene considerata infondata e, quindi, disattesa.